



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. XXXX XXX ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. XXX del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa con ricorso depositato in data 19 aprile 2022 da

XXXXX XXXX

elettivamente domiciliato a Parma Borgo Ronchini n.9 presso e nello studio dell'avv. Irene Lo Bue che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci come da procura in atti

RICORRENTE

Contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' ISTRUZIONE

in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia via Mazzini n.6 e rappresentati e difesi ex art. 417 bis

comma 2 c.p.c. dai funzionari dott. XXXX XXXX e XXXX XXXX

RESISTENTI

In punto a: indennità sostitutiva per ferie non godute

CONCLUSIONI:



Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 19 dicembre 2022

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 19 dicembre 2022

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19 aprile 2022 XXXXX XXXX conveniva in giudizio dinanzi a Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna affinché fosse accertato il diritto dello stesso all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni e per l'effetto il ministero dell' Istruzione fosse condannato al pagamento a favore dello stesso a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 della somma di euro 4.196,83

Esponneva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituivano con memoria depositata in data 6 settembre 2022 il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Esponevano dettagliatamente le loro ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza dando lettura della sentenza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Occorre richiamare la normativa che disciplina la presente fattispecie.

L'art.5 comma 8 del dl n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 prevede che: "8. Le ferie, i riposi ed i



permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

L'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012, poi, prevede che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”



Nel caso di specie parte ricorrente sulla scorta della previsione dell'art. 5 comma 8 del dl n. 95/2012 come modificato dall'art. 1 comma 55 della legge n.228/2012 chiede l'indennità sostitutiva per ferie non godute calcolata per differenza tra il numero complessivo di ferie maturate da una parte e il numero di giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art.1 comma 54 della legge n. 228/2012 nel corso della sospensione delle lezioni e il numero dei giorni di ferie fruiti a domanda, dall'altra.

Parte ricorrente ha, poi, effettuato un conteggio analitico dei giorni di ferie spettanti e di quelli fruiti che non è stato contestato specificamente dal Ministero dell'Istruzione che si è limitato a generiche contestazioni senza effettuare alcun calcolo come sarebbe stato suo onere.

Parte resistente non ha, poi, contestato specificamente i conteggi dell'indennità per ferie effettuati da parte ricorrente come sarebbe stato suo onere.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 5949/2018) “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi”.

Non sussiste, poi, la dedotta prescrizione in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la prescrizione dell'indennità sostitutiva delle ferie è decennale.

Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 3021/2020), infatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario



decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.”.

Ne consegue, quindi, che il ricorso è fondato e il Ministero dell'Istruzione deve essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 4196,83 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese tra parte ricorrente e il Ministero dell'Istruzione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Vanno compensate le spese giudiziali tra parte ricorrente e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna stante il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. XXX/2022 R.G., così provvede :

- 1) Condanna il Ministero dell'Istruzione in persona del ministro pro tempore a corrispondere a XXXXX XXXX la somma di euro 4196,83 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- 2) Condanna il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore a rifondere a XXXXX XXXX le spese giudiziali che liquida nella somma di euro 1200,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15 % iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
- 3) Compensa le spese giudiziali tra XXXXX XXXX e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna



Reggio Emilia, 19 dicembre 2022

Il Giudice

Dott. XXX XXX

